



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 17 *ordine* 2012
prot. n. A001/588/42 /2.5/AS

Preg.mi Consiglieri

**Alessandro Savoi
Claudio Civettini
Franca Penasa
Luca Paternoster
Gruppo Lega Nord Trentino**

**Giuseppe Filippin
Gruppo Misto
Loro sedeSEDE**

e, p.c.

**Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale**

SEDE

Oggetto: interrogazione n. 4779

Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue.

Quesito 1

La Direzione dell'Università di Trento, interpellata, conferma come, contrariamente a quanto riportato dalla stampa, l'Ateneo non ha mai superato il limite del 20% nel rapporto fra contribuzione studentesca e trasferimenti dallo Stato.

Quesito 2

Riprendendo quanto detto circa il presunto sfioramento del limite del 20%, si precisa che per l'anno 2010 il rapporto è stato pari al 18,39%; il 2010 era l'anno cui erano riferiti i dati pubblicati dai giornali lo scorso mese di luglio. Questo dato risulta, inoltre, ampiamente confermato anche per l'anno 2011, nel quale il rapporto fra

contribuzione studentesca e trasferimenti pubblici è stato pari al 16,37%. Non esiste dunque alcun “debito” dell’Ateneo nei confronti degli studenti, in termini di tasse universitarie indebitamente riscosse.

Quesito 3

Appurato che l’Università di Trento non ha sfondato il tetto del 20%, si segnala che nel 2008 è stata aggiornata la struttura della contribuzione studentesca. I nuovi criteri nella determinazione delle tasse universitarie furono applicati con gradualità unicamente ai nuovi immatricolati, salvaguardando i diritti degli studenti già iscritti. In quell’occasione, recependo peraltro le richieste degli stessi Rappresentanti degli studenti, membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, fu introdotto un sistema di tassazione basato sulla condizione economica dello studente, attestata dall’ICEF, che può garantire maggiore equità nella determinazione delle tasse universitarie chieste agli studenti. In tal modo fu recepito pienamente quanto stabilito proprio dal citato DPR n. 306 del 25 luglio 1997, che all’art. 3, comma 1, prevede: *“Le università graduano l’importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica.”*;

Quesito 4

Come specificato sopra, la questione dell’eventuale rimborso nei confronti degli studenti non si pone, non essendosi verificato il superamento del tetto del 20% nel rapporto fra contribuzione studentesca e trasferimenti dallo Stato.

Quesito 5

Accanto alle risorse previste dall’Atto di Indirizzo condiviso con la Provincia autonoma di Trento, che per il bilancio preventivo 2012 rappresentano circa il 62% dei ricavi totali, vanno ricordati i finanziamenti che l’Università ottiene dall’Unione Europea (che nel bilancio 2012 sfiorano il 10% dei ricavi totali), i ricavi da attività “conto terzi” (circa il 7% del bilancio 2012) nonché, appunto, la contribuzione studentesca (pari a circa l’8% dei ricavi totali previsti nel bilancio 2012). La quota rimanente di risorse, che completa il quadro dei finanziamenti ottenuti dall’Università per il 2012 (circa il 13% del totale), va ricondotta ad una pluralità di iniziative, il cui dettaglio non rileva ai fini della presente nota.

Da ultimo, vale la pena ricordare che l’Ateneo trentino prevede, in aggiunta al diritto allo studio garantito dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi del D.Lgs. del 29 marzo 2012, n. 68 (che ha sostituito la L. 390/91), un’iniziativa che premia gli studenti meritevoli i quali conseguono il titolo di studio nel rispetto di determinati criteri, assegnando loro delle borse di studio una tantum di importo fino a 5.000 euro (premi di merito). Il sistema dei premi di merito, reso possibile grazie alla revisione della contribuzione studentesca introdotta a decorrere dal 2008, sta progressivamente entrando a regime e nel 2011 sono stati erogati premi di merito per 540 mila euro a 260 laureati. Non si può fare a meno di notare che, se la contribuzione studentesca venisse ridotta dell’importo che di fatto è stato restituito agli studenti, la percentuale riferita all’anno 2011 passerebbe dal sopraccitato 16,37% al 12,46%.

Si segnala, infine, che il recente D.L del 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con legge 7 agosto 2012, n.135, è intervenuto modificando i criteri per la determinazione della contribuzione studentesca ai fini della determinazione della percentuale di cui dall’art. 5 del DPR 306/1997. In particolare il comma 42 dell’art. 7 “Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri”, modifica l’art. 5 del DPR 306/1997 come segue:

“Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca *degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non può eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.*”.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -

